

L. 23-12-1970 n. 1142

Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1971, n. 12.

**L. 23 dicembre 1970, n. 1142 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche alla [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini <sup>(2)</sup>.**

---

**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1971, n. 12.

**(2)** Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

---

**1. ... <sup>(3)</sup>.**

---

**(3)** Sostituisce l'art. 1, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#). Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

---

**2. ... <sup>(4)</sup>.**

---

**(4)** Sostituisce l'art. 2, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#). Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

---

**3. ... <sup>(5)</sup>.**

---

**(5)** Aggiunge l'art. 2 *bis* alla [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#). Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

---

**4.** ... <sup>(6)</sup>.

---

**(6)** Sostituisce il primo comma dell'art. 3, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#). Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

---

**5.** I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa <sup>(7)</sup>.

---

**(7)** Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.